PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

#### STATUTO VIGENTE

come modificato a Catania ottobre 2018

**SONO STATE EVIDENZIATE** con la **elisione** le parti soppresse

#### ART. 1 (Finalità)

- 1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamentari e statutarie di cui all'art. 39, comma 3, della legge professionale forense.
- **2.** Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende:
- **a.** per **legge professionale**: la legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- **b.** per **Congresso**: il Congresso Nazionale Forense di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- c. per CNF: il Consiglio Nazionale Forense;
- **d.** per **Cassa**: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- **e.** per **COA**: il Consiglio dell'Ordine circondariale forense;
- **f.** per **CDD**: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all'art. 50 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- g. per Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF: l'organismo di cui all'art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247:
- **h.** per **Comitato organizzatore**: il Comitato organizzatore del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 11;
- i. per Ufficio di presidenza: l'Ufficio di presidenza del Congresso di cui al successivo art. 3, comma 13;
- j. per Commissione verifica poteri: la Commissione verifica poteri del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 14;

## PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE

SONO STATE EVIDENZIATE in giallo le parti da inserire

#### ART. 1 (Finalità)

- 1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamentari e statutarie di cui all'art. 39, comma 3, della legge professionale forense.
- **2.** Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende:
- **a.** per **legge professionale**: la legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- **b.** per **Congresso**: il Congresso Nazionale Forense di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- c. per CNF: il Consiglio Nazionale Forense;
- **d.** per **Cassa**: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- **e.** per **COA**: il Consiglio dell'Ordine circondariale forense;
- **f.** per **CDD**: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all'art. 50 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- g. per Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF: l'organismo di cui all'art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- h. per Comitato organizzatore: il Comitato organizzatore del Congresso di cui all'art. 3, comma 11;
- i. per Ufficio di presidenza: l'Ufficio di presidenza del Congresso di cui all'art. 3, comma 13;
- j. per Commissione verifica poteri: la Commissione verifica poteri del Congresso di cui all'art. 3, comma 14;

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

**k.** per **Delegat**i: i Delegati di cui al successivo art. 4;

**L** per **Congressisti**: i partecipanti al Congresso di cui al successivo art. 2, comma 4;

- m. per Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costituite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- # per Associazioni forensi: le Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- per Associazioni specialistiche: le Associazioni forensi di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

#### ART. 2 (Il Congresso Nazionale Forense)

- **1.** Il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell'avvocatura italiana secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della legge 247 del 31 dicembre 2012.
- 2. Esso ha la funzione, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle componenti associative, di trattare e formulare proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché sulle questioni che riguardano la professione forense e l'Avvocatura.
- **3.** Il Congresso è composto dai Delegati di cui all'art. 4, comma 1 e 2.
- **4.** Ai lavori congressuali assistono, in qualità di congressisti senza diritto di voto, gli avvocati e praticanti avvocati iscritti in albi, elenchi e registri, che abbiano pagato la quota di

k. per Commissione deliberati congressuali e statuto: la Commissione deliberati congressuali e statuto del Congresso di cui all'art. 3, comma 15;

per **Delegati**: i Delegati di cui al successivo art.
4:

- m. per Congressisti: i partecipanti al Congresso di cui al successivo art. 2, comma 4;
- n. per Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costituite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- o. per Associazioni forensi: le Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- **p.** per **Associazioni specialistiche**: le Associazioni forensi di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

#### ART. 2 (Il Congresso Nazionale Forense)

- 1. Il Congresso Nazionale Forense, quale massima assise dell'avvocatura italiana secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della legge 247 del 31 dicembre 2012, ne costituisce l'Assemblea generale.
- 2. Nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti istituzionali ed associative, il Congresso determina gli indirizzi generali dell'Avvocatura sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali, sia in sede nazionale che sovranazionale, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense.
- **3.** Il Congresso è composto dai Delegati di cui all'art. 4, comma 1 e 2.
- **4.** Ai lavori congressuali assistono, in qualità di congressisti senza diritto di voto, gli avvocati e praticanti avvocati iscritti in albi, elenchi e registri, che abbiano pagato la quota di iscrizione

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

iscrizione stabilita dal Comitato organizzatore e nel numero massimo dallo stesso determinato tenuto conto della logistica di svolgimento dei lavori congressuali e della ricettività delle strutture.

- **5.** Il comitato organizzatore, anche in relazione ai temi posti all'ordine del giorno, determina gli ospiti da invitare alle sedute congressuali affinché assistano ovvero intervengano ai lavori.
- **6.** Le norme statutarie e regolamentari che seguono disciplinano le regole e le modalità di funzionamento del Congresso nonché dell'Organismo Congressuale Forense <del>chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati, così come previsto d</del>all'art. 39, comma 3, della legge professionale forense.

# ART. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)

- **1.** Il Congresso è composto da delegati eletti per la durata di tre anni secondo quanto previsto dall'art. 4 <del>che segue</del>.
- 2. Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che lo presiede, ogni tre anni in seduta ordinaria e per l'elezione dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense nonché in sedute ulteriori in conformità alle seguenti disposizioni.
- 3. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA a mezzo posta elettronica certificata di eui sono titolari, almeno centottanta giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali ed è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.
- **4.** La convocazione delle sedute ordinarie ed ulteriori del Congresso indica:
- a. il luogo e le date di svolgimento;
- **b.** i temi all'ordine del giorno dei lavori congressuali così come deliberati dal eomitato organizzatore;
- c. le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con la precisazione dei termini di convocazione, da parte di ciascun presidente dei COA, delle assemblee per l'elezione dei Delegati Congressuali nonché di quelli di celebrazione delle stesse;

determinata dal Comitato organizzatore.

- **5.** Il Comitato organizzatore, anche in relazione ai temi posti all'ordine del giorno, determina gli ospiti da invitare alle sedute congressuali affinché assistano ovvero intervengano ai lavori.
- 6. Le norme statutarie e regolamentari che seguono disciplinano le regole e le modalità di funzionamento del Congresso nonché dell'Organismo Congressuale Forense di cui all'art. 39, comma 3, della legge professionale forense.

# ART. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)

- 1. Il Congresso è composto da Delegati eletti per la durata di tre anni secondo quanto previsto dall'art. 4.
- 2. Il Congresso è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che lo convoca ogni tre anni in seduta ordinaria e per l'elezione dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense nonché in sedute ulteriori in conformità alle disposizioni seguenti.
- **3.** La convocazione del Congresso è comunicata ai COA ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, almeno centottanta giorni prima del giorno di apertura dei lavori congressuali ed è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.
- **4.** La convocazione delle sedute ordinarie ed ulteriori del Congresso indica:
- a. il luogo e le date di svolgimento;
- **b.** i temi all'ordine del giorno dei lavori congressuali così come deliberati dal Comitato organizzatore;
- c. le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con la precisazione dei termini di convocazione, da parte di ciascun presidente dei COA, delle assemblee per l'elezione dei Delegati congressuali nonché di quelli di celebrazione delle stesse;

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

- **d.** i termini di trasmissione al Comitato organizzatore della copia del verbale delle operazioni elettorali nel quale dovranno essere riportate le generalità dei Delegati eletti e dei supplenti con l'indicazione dei rispettivi recapiti di posta elettronica certificata.
- 5. I lavori congressuali si svolgono in una sessione di durata di almeno tre giorni e si concludono con deliberati sui temi all'ordine del
- 6. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione del Congresso di cui ai commi 3 e 4 è integrato con i temi ulteriormente proposti dall'OCF ovvero da almeno il 25% dei Delegati congressuali ovvero da almeno il 25% dei Presidenti dei COA, non oltre 10 giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali. Per i temi così integrati, la presentazione delle mozioni può avvenire ai sensi e nei termini previsti dall'art. 5, 9° comma.
- 7. La seduta congressuale è validamente costituita la partecipazione maggioranza assoluta dei Delegati, computata con riferimento al numero risultante dall'elenco nominativo redatto dalla Commissione verifica poteri ai sensi del comma 14 del presente articolo 3.
- 8. Le sedute ulteriori convocate nel corso del triennio si terranno in Roma, ove possibile in unica giornata, su temi diversi rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute. Tali sedute sono convocate dal CNF, su propria iniziativa o su richiesta dell'OCF ovvero di almeno il 25% dei Delegati ovvero di almeno il 25% dei Presidenti dei COA, con indicazione dei temi da porre all'ordine del
- **9.** Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, convoca l'ulteriore congressuale comunicandola, a mezzo posta elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 e 2.

giorno.

10. Il CNF costituisce, ai sensi dell'art. 37, 10. Il CNF costituisce, ai sensi dell'art. 37, comma

- **d.** i termini di trasmissione Comitato organizzatore della copia del verbale delle operazioni elettorali nel quale dovranno essere riportate le generalità dei Delegati eletti e dei supplenti con l'indicazione dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.
- 5. I lavori congressuali si svolgono in una sessione di durata di almeno quattro giorni e si concludono con l'approvazione di deliberati sui temi all'ordine del giorno.
- 6. L'ordine del giorno, indicato nell'avviso di convocazione del Congresso di cui ai commi 3 e 4, <mark>può essere</mark> integrato <mark>da</mark> OCF ovvero da almeno il venticinque per cento dei Delegati congressuali ovvero da almeno il venticinque per cento dei Presidenti dei COA, non oltre dieci giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali. Sui temi oggetto di integrazione dell'ordine del giorno, la presentazione delle proposte di deliberati congressuali può avvenire ai sensi e nei termini previsti dall'art. 5, comma 9.
- 7. La seduta congressuale è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei Delegati, computata con riferimento al numero risultante dall'elenco nominativo redatto dalla Commissione verifica poteri ai sensi del comma 14.
- 8. Le sessioni ulteriori convocate nel corso del triennio si terranno in Roma, ove possibile in unica giornata, su temi diversi rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute. Tali sedute sono convocate dal CNF, su propria iniziativa, o su richiesta di OCF ovvero di almeno il venticinque per cento dei Delegati ovvero di almeno il venticinque per dento dei Presidenti dei COA, con indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.

#### L'ordine del giorno può essere integrato ai sensi del comma 6.

- 9. Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione richiesta. convoca l'ulteriore congressuale, da tenersi entro i successivi novanta giorni, comunicandola, a mezzo posta elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 e 2.
- comma 4 della legge professionale forense, una 4 della legge 247/2012, una commissione di commissione di lavoro che, su richiesta, lavoro che, su richiesta, indicazione e previa indicazione e previa approvazione del Comitato approvazione del Comitato organizzatore e nel

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

contenimento dei costi, provvede ad ogni esigenza organizzativa per lo svolgimento dei svolgimento lavori congressuali, con particolare riguardo alla logistica del Congresso, alla gestione dei servizi congressuali, all'accoglienza di Delegati, accompagnatori congressisti, ed ospiti, all'attivazione del sito internet del Congresso nonché alla scelta della società erogatrice dei servizi congressuali ed alla determinazione delle quote di partecipazione di Delegati, congressisti Delegati, congressisti ed accompagnatori. ed accompagnatori.

- 11. Presso il CNF è altresì costituito il Comitato 11. Presso il CNF è altresì costituito il Comitato organizzatore presieduto dal Presidente del CNF e composto, inoltre, dal Coordinatore dell'OCF, dal Presidente della Cassa, Presidenti in carica dei COA Distrettuali, dal Presidente del COA sede del successivo Congresso, dai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e di quelle specialistiche dal coordinatore della Commissione Pari Opportunità del CNF.
- del giorno ed il programma dei lavori congressuali indicandone i temi e costituisce, designandone i componenti, l'Ufficio presidenza Congresso del nonché commissione verifica dei poteri.

- organizzatore e nel rispetto del criterio di rispetto del criterio di contenimento dei costi, provvede ad ogni esigenza organizzativa per lo lavori congressuali, dei particolare riguardo alla logistica del Congresso, alla gestione dei servizi congressuali, all'accoglienza di Delegati, congressisti, accompagnatori ed ospiti, all'attivazione del sito internet del Congresso nonché alla scelta della società erogatrice dei servizi congressuali ed alla determinazione delle quote di partecipazione di
  - organizzatore presieduto dal Presidente del CNF e composto, inoltre, dal Coordinatore dell'OCF, dal Presidente della Cassa, dai Presidenti in carica dei COA Distrettuali, dai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e di quelle specialistiche e dal coordinatore della Commissione pari opportunità del CNF.
- 12. Il Comitato organizzatore stabilisce l'ordine 12. Il Comitato organizzatore stabilisce la sede di svolgimento del Congresso, l'ordine del giorno ed il programma dei lavori congressuali indicandone i di temi e costituisce, designandone i componenti, la l'Ufficio di presidenza del Congresso nonché la Commissione verifica poteri <mark>e quattro dei</mark> componenti della Commissione deliberati congressuali e statuto.

La scelta della sede di svolgimento del Congresso è effettuata previa valutazione delle candidature provenienti dai Presidenti dei COA che si propongono di ospitare i lavori congressuali, corredate da specifici progetti di fattibilità relativi a logistica, trasporti, ricettività alberghiera e quant'altro funzionale all'efficiente svolgimento dei lavori congressuali e delle attività connesse. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del COA della sede di svolgimento del Congresso partecipano ai lavori del Comitato organizzatore.

- 13. L'Ufficio di presidenza del Congresso:
- a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
- b) è presieduto dal Presidente del CNF o da un suo Delegato;
- 13. L'Ufficio di presidenza del Congresso:
- a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
- b) è presieduto dal Presidente del CNF o da un suo Delegato;

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

- un suo Delegato;
- d) è composto da ulteriori cinque membri designati dal comitato organizzatore;
- e) è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri delibera e maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
- f) sovraintende allo svolgimento dei lavori assicurando il rispetto congressuali, programma dei lavori, la coerenza del dibattito e la pertinenza delle proposte di deliberati congressuali con riguardo ai temi all'ordine del <del>giorno</del>;
- g) integra l'ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza sopravvenuta;
- h) svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti disposizioni;
- i) cura le proprie comunicazioni a mezzo della casella di posta elettronica certificata attivata a cura del Comitato organizzatore.
- **14.** La Commissione verifica dei poteri:
- a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
- b) è composta da sette membri designati dal comitato organizzatore;
- c) nomina al suo interno il presidente ed il segretario;
- d) è validamente costituita con la presenza di quattro membri e delibera maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
- e) svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei Delegati di ciascun Ordine;
- **f**) decide sui reclami <del>di cui all'art. 4, comma 11</del>;
- g) trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco nominativo dei Delegati aventi diritto al voto;
- h) cura le proprie comunicazioni a mezzo di apposita casella di posta elettronica certificata

- c) è coordinato dal coordinatore dell'OCF o da | c) è coordinato dal coordinatore dell'OCF o da un suo Delegato;
  - d) è composto da ulteriori cinque componenti designati dal Comitato organizzatore;
  - e) è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
  - f) sovraintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicurando il rispetto programma dei lavori, la coerenza del dibattito;
  - g) integra l'ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza sopravvenuta;
  - h) svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti disposizioni;
  - i) cura le proprie comunicazioni a mezzo della casella di posta elettronica certificata attivata a cura del Comitato organizzatore.
  - **14.** La Commissione verifica poteri:
  - a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
  - b) è composta da sette membri designati dal comitato organizzatore;
  - c) nomina al suo interno il presidente ed il segretario;
  - d) è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente:
  - e) svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei Delegati di ciascun Ordine;
  - f) decide sui reclami relativi alle elezioni dei Delegati congressuali, dei componenti l'Assemblea di OCF, nonché dei componenti dell'Ufficio di coordinamento;
  - g) trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco nominativo dei Delegati aventi diritto al voto;
  - h) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, commi 3, 5, 6 e 7 svolgendo le relative attività;
  - i) cura le proprie comunicazioni a mezzo di apposita casella di posta elettronica certificata attivata a cura del Comitato Organizzatore;

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

attivata a cura del Comitato Organizzatore;

i) cura l'attribuzione ai Delegati Congressuali degli accrediti per accedere ai servizi telematici di gestione delle mozioni e del voto elettronico.

#### ART. 4 (Delegati al Congresso)

- 1. L'assise congressuale è composta da Delegati, eletti con le modalità di cui al presente articolo.
- **2.** Sono Delegati di diritto i Presidenti dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali.
- **3.** Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.
- 4. Le elezioni dei Delegati si svolgono presso ciascun Ordine nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di convocazione del Congresso di cui all'art. 3, comma 2 con la celebrazione di assemblea circondariale degli iscritti, finalizzata alla discussione dei temi congressuali.
- Successivamente allo svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, e comunque almeno novanta giorni prima della data di apertura dei lavori congressuali, in uno o più giorni secondo quanto stabilito dai singoli C.O.A., si svolgono le operazioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti disposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate dalle norme di cui alla legge 12.07.2017 n. 113, nel testo vigente alla data del 5.10.2018, limitatamente a composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei Delegati.
- 6. In caso di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi dello stesso

- j) cura l'attribuzione ai Delegati Congressuali degli accrediti per accedere ai servizi telematici di gestione delle mozioni e del voto elettronico.
- 15. La Commissione deliberati congressuali e statuto è costituita da sette componenti dei quali uno designato dal CNF, con funzioni di presidente, uno da OCF, con funzioni di coordinatore, uno dalla Cassa Forense e gli altri quattro designati dal Comitato Organizzatore; svolge le attività ad essa demandata dall'art. 5, compresa la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dello stesso art. 5.

#### ART. 4 (Delegati al Congresso)

- 1. L'assise congressuale è composta da Delegati, eletti con le modalità di cui al presente articolo.
- **2.** Sono Delegati di diritto i Presidenti dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali.
- 3. Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.
- 4. Le elezioni dei Delegati si svolgono presso ciascun Ordine nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di convocazione del Congresso di cui all'art. 3, comma 2, con la celebrazione di assemblea circondariale degli iscritti, finalizzata alla discussione dei temi congressuali.
- Successivamente 5. allo svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, e comunque almeno novanta giorni prima della data di apertura dei lavori congressuali, in uno o più giorni secondo quanto stabilito dai singoli COA, si svolgono le operazioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti disposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate dalle norme di cui alla legge 12.07.2017 n. 113, nel testo vigente alla data del 5.10.2018, limitatamente a composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei Delegati.
- **6.** In caso di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi dello stesso genere

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

genere colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

- 7. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
- 8. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
- 9. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto.
- di voto e di scrutinio nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato A).
- 11. I reclami relativi allo svolgimento ed all'esito operazioni elettorali devono depositati, anche a mezzo <del>pec</del>, a pena di inammissibilità alla segreteria del COA di appartenenza del reclamante entro due giorni dalla proclamazione degli eletti; la segreteria del trasmette, senza indugio, COA li alla Commissione verifica poteri di cui all'art. 3 comma 14 che li decide entro dieci giorni dalla ricezione.
- **12.** Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge professionale le spese per la partecipazione dei Delegati al Congresso, per quanto concerne la quota di iscrizione, il viaggio di andata e ritorno ed il soggiorno alberghiero, salvo più favorevole determinazione del COA, sono a carico del bilancio dell'Ordine di appartenenza con le modalità dallo stesso stabilite.
- **13.** I Delegati rimangono in carica per la durata di tre anni e comunque sino all'insediamento del successivo Congresso con l'apertura dei lavori

- colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo.
- 7. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
- 8. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato. cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
- 9. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto, nel rispetto dell'equilibrio di genere per almeno un terzo delle preferenze esprimibili laddove il numero dei Delegati da eleggere sia superiore a due.
- 10. È consentito l'utilizzo di sistemi informatici | 10. È consentito l'utilizzo di sistemi informatici di voto e di scrutinio nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato A).
  - 11. I reclami relativi allo svolgimento ed all'esito delle operazioni elettorali a pena di inammissibilità devono essere depositati, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla segreteria del COA di appartenenza del reclamante entro due giorni dalla proclamazione degli eletti; la segreteria del COA li trasmette, senza indugio, alla Commissione verifica poteri che li decide entro dieci giorni dalla ricezione.
  - 12. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge 247/2012 le spese per la partecipazione dei Delegati, per quanto concerne la quota di iscrizione, il viaggio di andata e ritorno ed il soggiorno alberghiero, salvo più determinazione del COA, sono a carico del bilancio dell'Ordine di appartenenza.
  - 13. I Delegati rimangono in carica per la durata di tre anni e comunque sino all'insediamento del successivo Congresso con l'apertura dei lavori della sua seduta ordinaria. Dopo l'indizione del

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

della sua seduta ordinaria. Successivamente all'indizione del nuovo Congresso in carica esercitano le sole funzioni relative alla sedute tenuta di eventuali ulteriori Congresso, laddove ragioni di urgenza ne impongano la tenuta anticipata rispetto a quella ordinaria.

- 14. Il numero dei Delegati da eleggere per ciascun Ordine circondariale è determinato in misura di un Delegato fino a cinquecento iscritti e da un successivo Delegato ogni ulteriori cinquecento iscritti ovvero frazione pari o superiore al numero degli iscritti dell'Ordine meno numeroso.
- **15.** Ai fini di cui al comma precedente il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente alla data di 31 convocazione del Congresso.

#### ART. 5 (Deliberati del Congresso)

- 1. Il Congresso adotta i propri deliberati con specifiche votazioni all'esito del dibattito sui singoli temi all'ordine del giorno.
- 2. I deliberati congressuali sono adottati sulla scorta di proposte articolate, specifiche, e chiaramente pertinenti, per contenuto dispositivo, ai temi congressuali, presentate da uno o più Avvocati iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini Forensi.
- 3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congressuale sottoscritta digitalmente dal presentatore e da questi trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Verifica poteri, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale.
- 4. L'Ufficio di presidenza, entro i cinque giorni successivi, ottenuta l'attestazione della Commissione Verifica Poteri circa la ricevibilità delle singole mozioni, si pronunzia sulla loro

successivo Congresso e l'elezione dei relativi Delegati, i Delegati in carica esercitano le sole all'elezione dei Delegati <del>subentranti</del>, i Delegati funzioni relative alla tenuta di eventuali sessioni ulteriori del Congresso, laddove ragioni di urgenza ne impongano la tenuta anticipata rispetto a quella ordinaria.

- 14. Il numero dei Delegati da eleggere per ciascun Ordine circondariale è determinato in misura di un Delegato fino a cinquecento iscritti, nonché da un successivo Delegato ogni ulteriori cinquecento iscritti ovvero frazione pari o superiore al numero degli iscritti dell'Ordine con minor numero di
- 15. Ai fini di cui al comma precedente il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al antecedente dicembre alla data di convocazione del Congresso.

#### ART. 5 (Deliberati del Congresso)

- 1. Il Congresso adotta i propri deliberati con specifiche votazioni all'esito del dibattito sui singoli temi all'ordine del giorno.
- 2. I deliberati congressuali sono adottati sulla scorta di proposte articolate, specifiche, chiaramente pertinenti, per contenuto dispositivo, ai temi congressuali presentate da uno o più Delegati.
- 3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congressuale è sottoscritta digitalmente, dal presentatore, e da questi trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione verifica poteri, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale.
- 4. I componenti dell'Ufficio di presidenza, della Commissione verifica poteri e della Commissione deliberati congressuali e statuto non possono presentare proposte di deliberato congressuale.
- 5. La Commissione deliberati congressuali e statuto, ottenuta l'attestazione della Commissione verifica poteri circa la ricevibilità delle singole proposte di deliberato congressuale, entro i

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

ammissibilità in merito alla pertinenza ai temi congressuali, procede alla numerazione e/o denominazione di quelle ammesse e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso al fine di permetterne la sottoscrizione per adesione ai sensi e per gli effetti di cui al <del>comma</del> 5 che segue.

- 5. Al fine dell'ammissibilità delle <del>mozioni</del> di cui al comma 7 <del>che segue</del>, le adesioni alle <del>proposte</del> <del>di deliberato</del> possono essere espresse dai Delegati <del>neo eletti</del> mediante la procedura telematica predisposta su apposita sezione del sito congressuale, utilizzando gli accrediti forniti a tal riguardo dalla Commissione Verifica Poteri ai sensi dell'art. 3, 14° comma, lett. i), non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale.
- giorni successivi controlla la regolarità delle operazioni di adesione e rimette il verbale della seduta all'Ufficio di presidenza che, entro i tre giorni successivi cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse.
- 7. Sono dichiarate ammesse le proposte di deliberato che abbiano avuto la dichiarazione di adesione di almeno trenta Delegati appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi.
- L'Ufficio di presidenza, in sede ammissione, può procedere all'accorpamento di più <del>mozioni</del> che riguardino lo stesso tema previo il consenso dei presentatori di ciascuna di esse.
- 9. Nell'ipotesi di sedute successive, di cui all'art. 3, comma 8, le <del>mozioni</del>, a pena inammissibilità, sono presentate in forma cartacea entro le tre ore successive dall'inizio dei lavori con la sottoscrizione di almeno cinquanta Delegati appartenenti ad almeno dieci Ordini diversi.
- 10. sottoposte all'assise Le mozioni, congressuale-nell'ordine stabilito dell'Ufficio di Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all'esito di votazioni le cui modalità sono stabilite dall'Ufficio di presidenza il quale ne cura, senza indugio, la pubblicazione sul sito

cinque giorni successivi, si pronunzia sulla loro ammissibilità in merito alla pertinenza ai temi congressuali, procede alla numerazione e/o denominazione di quelle ammesse e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso al fine di permetterne la sottoscrizione per adesione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo comma

**6.** Al fine dell'ammissibilità delle proposte di deliberato congressuale di cui al successivo comma 7, le adesioni alle stesse sono espresse dai Delegati, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale, mediante la procedura telematica predisposta su apposita sezione del sito congressuale, utilizzando gli accrediti forniti a tal riguardo dalla Commissione verifica poteri ai sensi dell'art. 3, comma14, lett. i).

6. La Commissione verifica poteri entro i tre La Commissione verifica poteri entro i tre giorni successivi controlla la regolarità delle operazioni di adesione e rimette il verbale della seduta alla Commissione deliberati congressuali e statuto che, entro i tre giorni successivi cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse.

- 7. Sono dichiarate ammesse le proposte di deliberato che abbiano avuto la dichiarazione di adesione di almeno trenta Delegati appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi.
- di 8. La Commissione deliberati congressuali e statuto, in sede di ammissione, può procedere all'accorpamento e/o assorbimento proposte di deliberato congressuale che riguardino lo stesso tema previo il consenso dei presentatori di ciascuna di esse.
  - 9. Nell'ipotesi di sessioni congressuali ulteriori, di cui all'art. 3, comma 8, le proposte di deliberato pena **congressuale** sono presentate inammissibilità, entro le tre ore successive dall'inizio dei lavori, in forma cartacea e con la sottoscrizione di almeno appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi.
  - 10. Le proposte di deliberato sono sottoposte al <mark>voto dei Delegati</mark> nell'ordine e con le modalità stabiliti dalla Commissione deliberati congressuali e statuto e sono approvate a maggioranza dei presenti.

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

del Congresso e la trasmissione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia parlamentari, al Ministro della Giustizia ed agli organi di informazione. Nell'ipotesi di sedute successive, di cui all'art. 3, comma 8, detti adempimenti sono curati dall'Organismo Congressuale Forense di cui al successivo art. 6.

#### ART. 6 (Organismo Congressuale Forense)

- 1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, comma 4, elegge l'Organismo Congressuale Forense, acronimo O.C.F.
- 2. L'Organismo Congressuale Forense, quale organo di attuazione dei deliberati del Congresso di cui esercita la rappresentanza, svolge le seguenti funzioni:
- a) cura la divulgazione e la promozione dei deliberati congressuali <del>di cui</del> dà attuazione in ogni opportuna sede;
- Collettività, l'elaborazione, l'esecuzione e la divulgazione in ogni opportuna sede di progetti e proposte;
- c) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;
- agisce nei confronti delle autorità amministrative regolatrici e di controllo e nei confronti dell'autorità giudiziaria, a tutela dei valori espressi nei deliberati congressuali e, più generale, tutela degli interessi dell'Avvocatura;
- urgenza o gravità necessitino di deliberato congressuale richiedendone, ove necessario, l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute congressuali ordinarie О richiedendo convocazione di apposite sedute ulteriori;
- competenze, regolamenti e protocolli.

11. A cura dell'Ufficio di presidenza i deliberati approvati sono pubblicati sul sito del Congresso e trasmessi al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia parlamentari, al Ministro della Giustizia ed agli organi di informazione. Nell'ipotesi di sessioni congressuali ulteriori, di cui all'art. 3, comma 8, detti adempimenti sono curati dall'Organismo Congressuale Forense di cui al successivo art. 6.

#### ART. 6 (Organismo Congressuale Forense)

- 1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, comma 5, elegge l'Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF.
- 2. L'Organismo Congressuale Forense, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge professionale, esercita la rappresentanza del Congresso svolge<mark>ndo</mark> le seguenti funzioni:
- a) cura la divulgazione e la promozione dei deliberati congressuali, dà attuazione, in ogni opportuna sede, agli obiettivi indicati nei deliberati stessi:
- b) cura, in favore dell'Avvocatura e della b) cura, in favore dell'Avvocatura e della collettività, l'elaborazione, l'esecuzione e divulgazione in ogni opportuna sede di progetti e proposte;
  - c) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto disposizioni codice delle del autoregolamentazione;
  - d) agisce nei confronti di ogni istituzione, ente e rappresentanza politica e/o di interessi a tutela dei valori espressi nei deliberati congressuali e, più in generale, a tutela degli interessi dell'Avvocatura;
- e) individua temi e problematiche che, per e) individua temi e problematiche che, per urgenza o gravità necessitino di deliberato richiedendone, congressuale ove necessario. l'inserimento all'ordine del giorno delle sessioni congressuali ordinarie О richiedendo convocazione di apposite sessioni ulteriori;
- f) redige ed approva, nell'ambito delle proprie f) redige ed approva, nell'ambito delle proprie competenze, regolamenti e protocolli.
- 3. Nello svolgimento delle suddette funzioni 3. Nello svolgimento delle suddette funzioni

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

l'OCF, al fine di perseguire il dialogo tra le l'OCF, al fine di perseguire il dialogo tra componenti dell'Avvocatura: componenti dell'Avvocatura, promuove

- **a.** promuove il concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale;
- **b.** incentiva il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura, consultando le Associazioni forensi e quelle specialistiche.
- 4. L'O.C.F. è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto e da un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o frazione pari o superiore a duemilacinquecento. Il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente la data di convocazione del Congresso. In considerazione delle attuali specificità morfologiche carenze infrastrutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Distretto di Cagliari esprime due rappresentanti.
- **5.** I componenti dell'O.C.F. durano in carica per un triennio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
- 6. L'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto, mentre quello passivo spetta ad ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. La candidatura deve essere presentata al Presidente del COA distrettuale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione ai sensi del comma 8 che segue.
- 7. Il seggio elettorale è convocato, <del>per una data</del> non successiva a trenta giorni dalla conclusione del Congresso in seduta ordinaria, dal Presidente di ciascun COA distrettuale che lo presiede e che è coadiuvato, con funzioni di segretario verbalizzante, dal Delegato con

l'OCF, al fine di perseguire il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura, promuove il concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale.

- 4. L'OCF è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto, da un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti frazione pari superiore duemilacinquecento, nonché da un ulteriore rappresentante ove i COA del Distretto siano superiori a nove. Il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente la data di convocazione considerazione Congresso. In delle specificità morfologiche e carenze infrastrutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Distretto di Cagliari esprime due rappresentanti.
- 5. I componenti dell'OCF durano in carica per un triennio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, salvo che uno dei due mandati abbia avuto durata inferiore a diciotto mesi; la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
- **6.** L'elettorato attivo e passivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. La candidatura deve essere presentata al Presidente del COA distrettuale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione ai sensi del comma 8 che segue.
- 7. Il seggio elettorale è convocato, in sede congressuale e nel corso dei lavori, dal Presidente di ciascun COA distrettuale che lo presiede, coadiuvato, con funzioni di segretario verbalizzante, dal Delegato con minore anzianità di iscrizione all'albo. In caso di impedimento del Presidente del COA distrettuale le sue funzioni

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

minore anzianità di iscrizione all'albo. In caso di del Presidente COA impedimento del distrettuale le sue funzioni sono svolte dal Delegato con maggiore anzianità di iscrizione

- Distretto si svolgono nel luogo e nella data indicati dal presidente del seggio nell'avviso di convocazione che è trasmesso, con preavviso di almeno venti giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascun C.O.A. del Distretto, i quali provvedono a darne immediato avviso agli iscritti nell'albo mediante pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ordine ed a darne formale comunicazione ai Delegati del proprio Ordine a mezzo posta elettronica certificata.
- a due terzi del numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore
- operazioni elettorali vengono immediatamente trasmessi, unitamente alle schede di votazione, all'Ufficio di presidenza il cui Coordinatore provvede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro convocazione non oltre trenta giorni ai fini dell'insediamento dell'O.C.F. e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni.

- 11. Nella seduta di insediamento, presieduta dal maggiore componente con anzianità iscrizione all'albo, i componenti dell'O.C.F. provvedono, al loro interno, all'elezione dell'ufficio di coordinamento composto dal Coordinatore, al quale spetta la legale rappresentanza, dal Segretario, dal Tesoriere e da ulteriori quattro membri.
- dell'Ufficio di coordinamento si svolgono, separatamente, dapprima per il Coordinatore,

sono svolte dal Delegato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. L'avviso di convocazione del seggio elettorale è trasmesso, con preavviso di almeno venti giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascun C.O.A. del 8. Le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto, i quali provvedono a darne immediato avviso agli iscritti nell'albo mediante pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ordine ed a darne formale comunicazione ai Delegati del proprio Ordine a mezzo posta elettronica certificata

- 9. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino 8. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore, nel rispetto dell'equilibrio di genere per almeno un terzo ove gli eligendi siano più di due.
- 10. I verbali dello svolgimento e dell'esito delle 9. I verbali dello svolgimento e dell'esito delle operazioni elettorali vengono immediatamente trasmessi, unitamente alle schede di votazione, all'Ufficio di presidenza il cui Coordinatore provvede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro convocazione non oltre trenta giorni ai dell'insediamento dell'OCF adempimenti previsti dalle presenti disposizioni.
  - 10. Sono componenti di diritto dell'Organismo Congressuale Forense, senza diritto di voto, i legali rappresentanti in carica delle Associazioni forensi ed hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i legali rappresentanti in carica delle Associazioni specialistiche.
  - 11. Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, i componenti dell'OCF provvedono, al all'elezione interno, dell'Ufficio di coordinamento composto dal Coordinatore, al spetta legale rappresentanza, quale la Segretario, dal Tesoriere e da ulteriori quattro membri.
- 12. Le votazioni per l'elezione dei componenti 12. Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento si svolgono, previa presentazione individuale della candidatura a

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

poi per il Segretario, quindi per il Tesoriere ed infine per ciascuno degli ulteriori quattro membri. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

- 13. La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.
- **14.** L'O.C.F. determina le regole interne per il proprio funzionamento.
- 45. Eventuali reclami relativi all'elezione dei componenti dell'O.C.F. nonché all'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento sono presentati all'Ufficio di Presidenza del Congresso, entro tre giorni da ciascuna delle elezioni a pena di inammissibilità, e sono decisi entro i dieci giorni successivi.
- può essere **16.** L'O.C.F. sfiduciato, con conseguente decadenza di tutti i suoi componenti, dal Congresso seduta appositamente convocata secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 8. La mozione di sfiducia sarà validamente approvata con la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente all'elezione dei nuovi componenti dell'O.C.F. con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.
- 17. Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di coordinamento dell'O.C.F. può essere sfiduciato, con conseguente decadenza dalla carica, con votazione svolta all'esito di apposita seduta. La mozione di sfiducia è approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo componente in sostituzione

ciascuna carica prima dell'inizio di ogni votazione, separatamente, dapprima per il Coordinatore, poi per il Segretario, quindi per il Tesoriere.

Successivamente, senza soluzione di continuità, previa presentazione individuale delle candidature, si procede all'elezione degli ulteriori quattro componenti dell'Ufficio di coordinamento, con unica votazione nella quale ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

- 13. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.
- 14. La carica di Coordinatore dell'OCF è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione
- **15.** L'OCF, determina le regole interne per il proprio funzionamento.
- **16.** Eventuali reclami relativi all'elezione dei componenti dell'OCF nonché all'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento sono presentati alla Commissione verifica poteri del Congresso, entro tre giorni da ciascuna delle elezioni a pena di inammissibilità, e sono decisi entro i dieci giorni successivi.
- 17. L'O.C.F. può essere sfiduciato, con conseguente decadenza di tutti i suoi componenti, dal Congresso in seduta appositamente convocata secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 8. La mozione di sfiducia sarà validamente approvata con la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente all'elezione dei nuovi componenti dell'OCF con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.
- 18. Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di coordinamento dell'OCF può essere sfiduciato, con conseguente decadenza dalla carica, con votazione svolta all'esito di apposita seduta. La mozione di sfiducia è approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo componente in sostituzione di quello sfiduciato con le modalità previste dai precedenti

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

di quello sfiduciato con le modalità previste dai commi del presente articolo. precedenti commi del presente articolo.

#### ART. 7 (Costi del Congresso e dell'Organismo Congressuale Forense)

- del Congresso comprese le eventuali sedute ulteriori sono sostenuti, nell'importo e con le determinate dal Comitato modalità Organizzatore ed al netto dei ricavi, dal Consiglio Nazionale Forense, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
- 2. Parimenti, quelli per il funzionamento dell'O.C.F., organismo normativamente previsto ed attraverso il quale il C.N.F. può, previo concerto, adempiere ai propri compiti istituzionali, sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta, a seguito dell'approvazione dei bilanci dell'O.C.F. di cui al successivo comma 4), con le modalità di cui al comma 3 che segue.
- **3.** Le somme di cui ai commi che precedono vengono appostate dal CNF tra le partite di giro del proprio bilancio preventivo e consuntivo quale risorsa riscossa ed erogata per conto terzi, versandoli in appositi conti correnti bancari.
- 4. L'OCF, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il bilancio consuntivo dicembre dell'anno precedente preventivo per l'anno in corso, che, corredati da una relazione illustrativa, verranno trasmessi al C.N.F. che, entro 20 giorni dalla ricezione, rilascia il proprio parere motivato contenente eventuali richieste di chiarimento o rettifica.

Entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere del CNF, l'OCF trasmette i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato, ai Presidenti dei C.O.A. Circondariali unitamente convocazione di apposita Assemblea, da svolgersi entro i 30 giorni successivi, l'approvazione dei bilanci.

5. La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero di quello preventivo

#### Art. 7 (Costi del Congresso e dell'Organismo Congressuale Forense)

- 1. I costi per l'organizzazione e la celebrazione | 1. I costi per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso comprese le eventuali sedute ulteriori sono sostenuti, nell'importo e con le modalità determinate dal Comitato organizzatore ed al netto dei ricavi, dal Consiglio Nazionale Forense, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
  - 2. Parimenti, quelli per il funzionamento dell'OCF, organismo normativamente previsto ed attraverso il quale il CNF può, previo concerto, adempiere ai propri compiti istituzionali, sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense, con le modalità di cui ai commi 3 e 6, a seguito dell'approvazione dei bilanci dell'OCF di cui al comma 4.
  - 3. Le somme di cui ai commi che precedono vengono appostate dal CNF tra le partite di giro del proprio bilancio preventivo e consuntivo quale risorsa riscossa ed erogata per conto terzi, versandoli in appositi conti correnti bancari.
  - 4. L'OCF, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso, che, corredati da una relazione illustrativa, verranno trasmessi al CNF che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia il proprio parere motivato contenente eventuali richieste di chiarimento o rettifica. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere del CNF, l'OCF trasmette i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato, ai Presidenti dei COA unitamente alla convocazione alla di apposita assemblea, da svolgersi entro i trenta giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci.

per L'assemblea è regolarmente costituta con l'intervento di almeno la metà dei Presidenti dei COA o di loro delegati e delibera a maggioranza dei presenti.

**5.** La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero di quello preventivo comporta la convocazione da parte del Presidente del CNF

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

comporta del convocazione parte Presidente del C.N.F. di una seduta congressuale ulteriore di cui al precedente Art. 3, comma 8.

- l'organizzazione e celebrazione del Congresso sia, in forza di apposita convenzione che fissi i termini del concerto di cui al comma 2 e le modalità di pagamento, di quelli per il funzionamento dell'OCF, ai fini determinazione della misura del contributo annuale dovuto dagli Avvocati iscritti negli Albi e negli Elenchi di cui all'Art. 35, comma 2 della L. 247/2012 che gli Ordini Circondariali provvedono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell'Art. 29, comma 5 della Legge professionale.
- **7.** Non appena ricevuta dall'O.C.F. la 7. comunicazione dell'avvenuta approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo di cui al comma 4) con l'indicazione della quota necessaria per il suo funzionamento, il C.N.F. provvede senza indugio a richiedere agli Ordini Circondariali il versamento di tale quota.
- 8. Stipulata la convenzione di cui al comma 6, il CNF, entro il 30 Aprile di ogni anno, ove non siano pervenuti versamenti da parte degli Ordini, verserà, a titolo di anticipazione, una somma pari al 25% della quota necessaria per il funzionamento dell'O.C.F. calcolata sulla base di quanto indicato dai bilanci approvati.
- 9. Non appena riscosse e contabilizzate le quote versate dagli Ordini Circondariali, il C.N.F. provvederà a rimetterle senza indugio all'O.C.F. previa detrazione di quanto eventualmente versato ai sensi del punto 6).
- **10.** Ai componenti dell'OCF dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nei limiti di cui al relativo regolamento.

#### ART. 8 (Modifiche delle presenti norme regolamentari e statutarie)

possono essere modificate dal Congresso all'esito di sessione congressuale appositamente convocata ai sensi delle disposizioni precedenti.

di una seduta congressuale ulteriore di cui all'art. art. 3, comma 8.

- 6. Il CNF tiene conto sia dei costi per 6. Il CNF tiene conto sia dei costi per l'organizzazione e celebrazione del Congresso sia, in forza di apposita convenzione che fissi i termini del concerto di cui al comma 2 e le modalità di pagamento, di quelli per il funzionamento dell'OCF, ai fini della determinazione della misura del contributo annuale dovuto dagli Avvocati iscritti negli Albi e negli Elenchi di cui all'Art. 35, comma 2 della L. 247/2012 che gli Ordini Circondariali provvedono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell'Art. 29, comma 5 della Legge professionale.
  - ricevuta dall'OCF Non appena la comunicazione dell'avvenuta approvazione bilanci consuntivo e preventivo, di cui al comma 4, con l'indicazione della quota necessaria per il suo funzionamento, il CNF provvede senza indugio a richiederne ai COA il versamento.
  - 8. Stipulata la convenzione di cui al comma 6, il CNF, entro il 30 Aprile di ogni anno, ove non siano pervenuti versamenti da parte degli Ordini, verserà, a titolo di anticipazione, una somma pari 25% quota necessaria della funzionamento dell'O.C.F. calcolata sulla base di quanto indicato dai bilanci approvati.
  - 9. Non appena riscosse e contabilizzate le quote versate dai COA, il CNF provvede a rimetterle senza indugio all'OCF, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto ai sensi del comma 8.
  - 10. Ai componenti di OCF eletti ai sensi dell'art. 6 è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nei limiti di cui al relativo regolamento.

#### ART. 8 (Modifiche delle presenti norme regolamentari e statutarie)

1. Le presenti norme regolamentari e statutarie 1. Le presenti norme regolamentari e statutarie possono essere modificate dal Congresso all'esito di sessione congressuale a prescindere dalla espressa previsione all'ordine del giorno, ai sensi

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO CONGRESSUALE presentata dall'Avv. Melania Delogu, delegato dell'Ordine di Sassari

- **2.** Le proposte di modifica sono presentate nel rispetto e con le modalità previste negli articoli precedenti per le proposte di deliberati congressuali.
- 3. La sessione relativa alla trattazione delle proposte di modifica è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati aventi diritto al voto e le modifiche proposte si intendono approvate con la maggioranza di due terzi dei votanti.

# ART. 9 (Norma transitoria per la prima elezione dell'Organismo Congressuale Forense)

- **1.** La prima elezione di OCF si svolge, con le modalità di cui al precedente art. 6, non oltre trenta giorni dall'approvazione delle presenti norme regolamentari e statutarie.
- 2. Le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto si svolgono nel luogo indicato dal presidente del seggio nell'avviso di convocazione che è trasmesso, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascuno dei COA del Distretto i quali provvedono a darne immediata comunicazione ai Delegati del proprio Ordine.
- **3.** La prima elezione dell'Ufficio di coordinamento di OCF e delle relative cariche si svolge non oltre trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni di cui al comma precedente.
- **4.** I Delegati già eletti per il XXXIII Congresso Nazionale Forense restano in carica fino all'apertura del successivo Congresso con i compiti e le funzioni di cui all'art. 4 e seguenti delle presenti disposizioni.

#### ART. 10 (Disposizione finale)

1. Con l'approvazione delle presenti norme regolamentari e statutarie adottate in attuazione dell'art. 39, comma 3, legge professionale, sono abrogate tutte le previgenti norme statutarie e regolamentari relative al Congresso Nazionale Forense ed all'organismo di sua rappresentanza denominato Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

#### dell'art. 39 della legge professionale.

- **2.** Le proposte di modifica sono presentate nel rispetto e con le modalità previste negli articoli precedenti per le proposte di deliberati congressuali.
- 3. Le proposte di modifica sono approvate con la maggioranza favorevole dei votanti purché al voto partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto.

#### ART. 9 (Disposizione finale)

1. Le norme del presente Statuto sostituiscono quelle previgenti approvate nei Congressi Nazionali Forensi tenutisi a Rimini nell'ottobre 2016 ed a Catania nell'ottobre 2018.